

TRIBUNALE DI SPOLETO
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

RELAZIONE DELL' ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Dott. Daniele Del Principe

SULLA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

GIACOMO FANELLI (R.G.V.G. 2095/2022)

Premesse

Il sottoscritto Dott. Daniele Del Principe, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia al n. 1370/A e al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia al n. 182765, con studio in Foligno (PG), Via Monte Acuto n. 49 (daniele.delprincipe@pec.it) è stato nominato dal Tribunale di Spoleto, con provvedimento del 22.11.2022, quale Organismo di Composizione della Crisi derivante dall'indebitamento del Sig. **GIACOMO FANELLI** (C.F. FNLGCM67L12D653L) nato a Foligno (PG) il 12.07.1967 e residente in Foligno (PG) Via Nazario Sauro n. 8, assistito nella fase del presente istituto dall'Avv. Elisa Peppucci (C.F. PPPLSE78R63L188C) del foro di Spoleto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marsciano (PG) Via Tuderte n. 5 (elisa.peppucci@avvocatiperugiapec.it). Tale procedimento è stato rubricato al R.G.V.G. 2095/2022 del Tribunale di Spoleto.

Dichiarazioni

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 356 co. 3 e 358 co. 2 CCI;
- b) che non sussistono, in relazione alla sua persona, condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- c) di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza, e di non rientrare nei casi di cui all'art. 51 c.p.c.;
- d) che non ha mai ricevuto, né sta attualmente espletando, alcun incarico professionale per conto del soggetto interessato all'accordo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 69 D. Lgs. 14/2019, ovvero che il ricorrente:

- risulta versare in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) della citata legge;
- non è "assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza";
- non ha beneficiato dell'istituto dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La proposta di piano, per come formulata dall'Avv. Elisa PEPPUCCI nell'interesse del proprio assistito, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 67 co. 2 D. Lgs. 14/2019; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco di tutti i beni di proprietà, in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Foligno;
- elenco delle entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento e della famiglia.

L'incarico

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, lo scrivente OCC, ai sensi dell'art. 68 co. 2 CCI, deve redigere una relazione che deve contenere:

- a) "l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;*
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;*

Il sottoscritto dovrà altresì *"indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita."*

Lo scrivente procederà, quindi, a relazionare circa la proposta di piano formulata dall'istante Giacomo FANELLI, al fine di verificare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata nonché di analizzare la fattibilità del piano proposto.

1. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI E RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL RICORRENTE DI ADEMPIERE ALLE STESSE

1.a) Le cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano, nonché di quella successivamente acquisita dallo scrivente, e le informazioni fornite in sede di audizione (svoltasi in data 07.12.2022) hanno permesso di conoscere le cause e le circostanze dell'indebitamento, come sinteticamente di seguito rappresentate.

In data 10.05.2002 il ricorrente stipulava un contratto di mutuo ipotecario con l'istituto di credito CREDITO ITALIANO S.P.A. (oggi UNICREDIT S.P.A.) di durata 25 anni, per complessivi € 77.469,00 ai fini dell'acquisto dell'immobile (prima casa) ubicato nel comune di Foligno (PG), Via Monte Pettino n. 3. Ad ulteriore garanzia, il padre del ricorrente Sig. Antonio FANELLI prestava fideiussione per tutte le obbligazioni relative al finanziamento ipotecario.

Tale immobile, consistente in un appartamento posto al piano secondo e da un garage al piano primo sottostrada, veniva acquistato dal ricorrente unitamente all'allora coniuge Sig.ra Maria Assunta FORGIONE per i diritti di ½ ciascuno in regime di comunione legale dei beni.

Antecedentemente all'acquisto del suddetto immobile, destinato ad abitazione principale della famiglia, in data 26.07.2000, nascevano i due figli del ricorrente.

In data 18.10.2012 il Sig. FANELLI stipula un ulteriore contratto di mutuo ipotecario con UNICREDIT S.P.A., della durata di 20 anni, per complessivi € 50.000,00 ai fini del consolidamento di debiti per finanziamenti pregressi accesi per far fronte a spese mediche, esigenze familiari (spese scolastiche, autovettura, ecc.) e a quelle relative all'immobile (manutenzione, mobilio, ecc.) che non riusciva più ad evadere in quanto unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare. Infatti, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi (mod. 730) presentate dal ricorrente, la Sig.ra Maria Assunta FORGIONE risulta tra i familiari a carico per lo meno a far data dall'anno 2011.

La situazione finanziaria divenne poi insostenibile allorquando nel 2014-2015 vennero rilevati alcuni problemi di salute nella figlia, poi accertati definitivamente nel 2016 dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità di Perugia in "*ritardo delle acquisizioni personali e sociali per età cronologica e disturbo misto della condotta e della sfera emozionale in terapia farmacologica*", che hanno comportato notevoli esborsi economici da parte del ricorrente.

A seguito di ciò, al fine di ripianare la propria situazione debitoria nonché per far fronte ad ulteriori spese quali, ad esempio, i lavori di pavimentazione esterna condominiale, i lavori di riparazione dell'autovettura nonché le spese legali per la separazione, il Sig. FANELLI, i cui redditi da lavoro rimanevano costanti, si vedeva "costretto" a contrarre diversi finanziamenti con varie società finanziarie quali COMPASS BANCA,

FINDOMESTIC BANCA e INTESA SANPAOLO per complessivi € 80.000 circa tra il 2018 e il 2020.

In data 06.05.2020 il coniuge Maria Assunta FORGIONE depositava ricorso, innanzi il Tribunale di Spoleto, per la richiesta di separazione dal marito e, nell'ambito di tale procedimento (R.G. 776/2020), in data 13.10.2020 il Tribunale disponeva l'obbligo *“a carico di Fanelli Giacomo, un assegno di mantenimento dei due figli maggiorenni, ma non ancora autosufficienti, e della moglie, di € 800,00 complessivi mensili da versare alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese (€ 250,00 per la moglie ed € 275,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli. Dispone che la casa coniugale rimanga nella disponibilità della Forgione che continuerà ad abitarla unitamente ai figli”*.

Visto l'obbligo in capo al FANELLI della corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento di € 800/mese, si veniva a determinare un palese squilibrio tra le obbligazioni assunte dal ricorrente e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, non rendendo pertanto possibile l'adempimento degli impegni assunti secondo le scadenze originariamente pattuite, se non mediante l'aiuto indiretto dei genitori ultraottantenni del ricorrente, con i quali il Sig. FANELLI attualmente convive dal 2020, per le spese di sostentamento personale.

In data 23.11.2020 il ricorrente sottoscriveva un nuovo finanziamento con la VIVIBANCA S.P.A. per € 27.025,31 (da restituirsi in n. 120 rate da € 350/cadauna), utilizzato prevalentemente per il consolidamento di precedenti finanziamenti, tra i quali quello verso la medesima società finanziaria.

Creditore	Rapporto	Anno finanziamento	Rata mensile
Compass Banca	Finanziamento n. 26844796	2022	9,00 €
Compass Banca	Finanziamento n. 22390049	2020	175,00 €
Findomestic Banca	Finanziamento n. 20220068448353	2019	167,00 €
Intesa Sanpaolo	Finanziamento n. 00005600058951551	2019	237,00 €
Unicredit Banca	Finanziamento n. 0550001861994850	2002	325,00 €
Unicredit Banca	Finanziamento n. 0550004274949000	2013	306,00 €
ViViBanca	Finanziamento n. 95424	2020	350,00 €
Totale complessivo			1.569,00 €

Dai dati della tabella che precede si evince come, nel periodo attuale, la situazione finanziaria risulti compromessa: il ricorrente, infatti, a fronte di una busta paga mensile di circa € 1.800,00 (al lordo della cessione del quinto in favore di VIVIBANCA) si vede attualmente costretto a pagamenti mensili per rimborso di finanziamenti per circa € 1.569,00. A tali pagamenti, occorre altresì aggiungere quanto da corrispondere a titolo di assegno di mantenimento pari ad € 800/mese, nonché la compartecipazione nelle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli. Occorre segnalare che, con provvedimento del Tribunale di Spoleto del 10.05.2023, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, assegnata la casa coniugale alla ricorrente nonché ridotto l'assegno di mantenimento da complessivi € 800/mese ad € 600/mese di cui € 225 per ciascun figlio ed € 150 per la moglie.

1.b) La situazione debitoria

Alla data odierna, la situazione debitoria del Sig. Giacomo FANELLI, costituita integralmente da obbligazioni inerenti alla qualifica di consumatore, è la seguente:

Creditore	Descrizione	Ipotecario	Privilegiato	Chirografario	Parziale	Debito residuo
Compass Banca	Finanziamento n. 26844796	0,00	0,00	259,90	259,90	11.793,44
	Finanziamento n. 22390049	0,00	0,00	8.536,54	8.536,54	
	Carta di credito n. 32153370259	0,00	0,00	2.997,00	2.997,00	
Findomestic Banca S.p.a.	Linea di credito n. 10071468631343	0,00	0,00	4.040,64	4.040,64	20.118,17
	Linea di credito n. 20035004825503	0,00	0,00	3.473,11	3.473,11	
	Linea di credito n. 10062111272882	0,00	0,00	5.373,69	5.373,69	
	Finanziamento n. 20220068448353	0,00	0,00	7.230,73	7.230,73	
Intesa Sanpaolo S.p.a.	Finanziamento n. 00005600058951551	0,00	0,00	14.229,62	14.229,62	14.229,62
Unicredit S.p.a.	Finanziamento n. 0550001861994850	17.165,02	0,00	0,00	17.165,02	48.026,62
	Finanziamento n. 0550004274949000	30.861,60	0,00	0,00	30.861,60	
ViViBanca S.p.A.	Finanziamento n. 95424	0,00	0,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00
Totale		48.026,62	0,00	77.991,23	126.017,85	126.017,85

All'importo così determinato si devono aggiungere le seguenti spese in prededuzione:

- i **compensi dell'OCC**, da liquidarsi a cura del Giudice, i quali sono stati stimati, ai sensi del DM 202/2014 in € **6.188,88 al lordo della cassa previdenza ed al netto dell'Iva**. Si precisa che nessun acconto è stato ricevuto dal sottoscritto;
- il **compenso del legale** Avv. Elisa PEPPUCCI, pari ad € **4.160,00 comprensivi di IVA ed accessori di legge**;

Pertanto, il **totale della massa debitoria** da soddisfare da parte del Sig. Giacomo FANELLI ammonta ad € **136.366,73**.

*

A completamento della informativa sulla posizione debitoria della ricorrente, si rappresenta che dagli accertamenti eseguiti dal sottoscritto presso altri uffici che avrebbero potuto vantare crediti, non è emersa alcuna rilevante informazione aggiuntiva.

1.c) Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

Il Sig. Giacomo FANELLI, attualmente lavoratore dipendente in forza a tempo indeterminato presso la VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. con la qualifica di operaio, riferisce di non essere in grado di sostenere il debito accumulato nei confronti dei creditori già indicati, in quanto le entrate mensili personali, detratte le somme da rimborsare, risultano completamente assorbite dalle spese correnti necessarie al proprio

sostentamento nonché dalle spese per il mantenimento da corrispondere all'ex coniuge e ai due figli non ancora autosufficienti economicamente.

Di seguito si rappresentano, in sintesi, le entrate/spese dichiarate relative al nucleo familiare attualmente composto dal ricorrente e dai genitori (ultraottantenni) di quest'ultimo:

Entrate	Importo/mese
Stipendio Giacomo Fanelli (al netto della cessione del quinto)	€ 1.450 ¹
Pensione Antonio Fanelli (padre)	€ 2.445
Pensione Marisa De Santis (madre)	€ 0
Totale	€ 3.895

Alla madre del ricorrente Sig.ra Marisa DESANTIS è stata riconosciuta l'invalidità al 100% sebbene senza il beneficio economico relativo all'indennità di accompagnamento; la stessa, così come asserito dal debitore, non percepisce nemmeno alcun assegno pensionistico (es. pensione sociale) in ragione dei redditi del marito.

L'importo mensile della pensione percepita da Antonio FANELLI per complessivi € 2.445 è comprensivo di una pensione Inail legata al riconoscimento di una malattia professionale nonché di invalidità civile (accompagnamento), rispettivamente, di circa € 360/mese e di € 520/mese, queste ultime finalizzate a garantire al soggetto che la riceve il minimo vitale e a *“reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia”*; pertanto, è stato inserito tra le voci di spesa mensile il medesimo importo di € 880 (spese mediche Antonio Fanelli).

Voci spesa	Importo/mese
Assegno mantenimento ex coniuge e figli	€ 800
Affitto	€ 342
Acqua	€ 140
Energia elettrica	€ 147
Gas riscaldamento	€ 200
Telefono	€ 40
Vitto	€ 600
Carburante e spese autovettura	€ 150
Spese figli	€ 100
Spese mediche Antonio Fanelli	€ 880
Varie e imprevisti	€ 200
Totale	€ 3.599

Pertanto, come si evince dai suesposti prospetti, le entrate familiari – detratte della cessione del quinto dello stipendio di € 350 sullo stipendio percepito dal ricorrente – risultano quasi totalmente assorbite dalle spese di sostentamento proprio e del nucleo familiare, non residuando, quindi, risorse finanziarie per il pagamento rateale degli altri finanziamenti contratti dal ricorrente.

¹ L'importo indicato quale stipendio mensile è al netto delle voci quali premio di risultato, straordinari, ecc.

Il ricorrente, inoltre, è titolare dei seguenti conti correnti, sui quali vi sono modestissime disponibilità liquide necessarie per il proprio sostentamento:

- c/c 1000/158 acceso presso INTESA SANPAOLO S.P.A. con saldo negativo alla data del 06.06.2023 di € 1.987,45 (affidamento per € 2.000,00);
- c/c 360334 acceso presso UNICREDIT S.P.A. con saldo alla data del 31.05.2023 di € 14,77.

È altresì cointestario, unitamente all'ex coniuge e alla figlia, del c/c 632210.55 acceso presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA, utilizzato unicamente dalla figlia, sul quale confluisce la pensione mensile percepita da quest'ultima.

Il Sig. FANELLI è titolare di diritti di proprietà per ½ dei seguenti immobili (Foligno, Via Monte Pettino n. 3) così identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Foligno:

- Foglio 238 Part. 2035 Sub. 7 Cat. A/2 (appartamento)
- Foglio 238 Part. 2035 Sub. 17 Cat. C/6 (garage).

Il debitore ha conferito incarico al Geom. Remo GIORGETTI, iscritto all'albo dei Geometri della provincia di Terni al numero 939, di *“determinare il più probabile valore di mercato del compendio immobiliare sito in Foligno (Pg) in Via Monte Pettino”*.

Nella relazione di stima, allegata al Piano, il Geom. GIORGETTI indica il più probabile valore di mercato del complesso immobiliare in € 102.500,00 (centoduemilacinquecento/00) di cui, quindi, **€ 51.250,00 di competenza della quota di proprietà di FANELLI**.

Occorre precisare in tale sede che, nel caso dell'alternativa liquidatoria, vi sarebbe la possibilità di presentare un'offerta inferiore di almeno ¼ al prezzo stabilito nell'ordinanza ex art. 571 c.p.c.: nella migliore delle ipotesi, ovvero l'aggiudicazione alla prima asta (evento assai improbabile visto l'andamento delle vendite giudiziarie), il ricavato sarebbe pari ad **€ 76.875,00**, di cui € 38.437,50 relativi alla quota di FANELLI, con la verosimile possibilità di ulteriori deprezzamenti in caso di successive aste deserte. Tale somma, detratte le spese di procedura, andrebbe a soddisfare, per la massa riferita a Giacomo FANELLI, il solo creditore ipotecario, tra l'altro in misura parziale. Il restante 50% del ricavato della vendita è relativo, invece, alla posizione dell'ex moglie Maria Assunta FORGIONE, già garante della posizione Unicredit.

L'immobile in oggetto, come da sentenza del Tribunale di Spoleto del 13.05.2023, è stato assegnato all'ex coniuge con la quale vivono i due figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti.

Inoltre, il ricorrente, come da visura effettuata al Pubblico Registro Automobilistico, non possiede beni mobili registrati; non è altresì proprietario, come dichiarato dallo stesso, di beni mobili di valore né titolare di cariche sociali e/o quote di società.

2. ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Lo scrivente, sulla base delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nonché dalle verifiche effettuate, non ha rilevato l'esistenza di alcun atto di disposizione del patrimonio impugnato dai creditori.

3. VERIDICITÀ DEI DATI

2.a) La documentazione esaminata

Nell'espletamento del proprio incarico, il sottoscritto O.C.C. ha fatto riferimento alla documentazione allegata alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, a quella ulteriore consegnata dal proprio legale, nonché a quella acquisita direttamente mediante accesso alle banche dati:

- elenco creditori;
- dichiarazioni dei redditi anni 2011, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022;
- Certificazione Unica anni 2018-2022;
- prospetto prestazioni pensionistiche Previambiente aggiornato al 31.12.2022;
- calcolo decorrenza pensione al 19.04.2023;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della ricorrente e della propria famiglia;
- dati registrati nell'archivio della "Centrale Rischi" relativi al periodo novembre 2019-ottobre 2022;
- certificato di residenza e di stato di famiglia;
- certificato dei carichi pendenti al 16.06.2022;
- visura PRA del 02.09.2022;
- visura CRIF al 13.12.2022;
- dati registrati nell'archivio delle "Centrale di Allarme Interbancaria" al 05.12.2022;
- risultanze catastali al 02.06.2023;
- esito circolarizzazione dei debiti;
- contratti di finanziamento UNICREDIT;
- buste paga gennaio 2021-marzo 2023 e lettera di assunzione;
- estratti di conto corrente INTESA SANPAOLO anni 2017-2023;
- estratti di conto corrente UNICREDIT anni 2017-2023;
- estratti di conto corrente MONTE DEI PASCHI DI SIENA anni 2017-2021;
- lista movimenti FINDOMESTIC anni 2020-2022;
- sentenza di separazione con ex coniuge del 19.10.2020 e del 10.05.2023;
- comunicazioni Inps per invalidità Antonio FANELLI (padre), Marisa DESANTIS (madre) e Chiara FANELLI (figlia);
- cedolino pensione Antonio Fanelli aprile 2023;
- dichiarazione dei redditi Antonio FANELLI anno 2022;
- documenti giustificativi spese straordinarie sostenute;
- relazione di stima immobile redatta dal Geom. Remo GIORGETTI in data 24.10.2022.

2.b) Giudizio sulla completezza e attendibilità della dei dati contenuti nella proposta

Lo scrivente ritiene completa e affidabile tutta la documentazione acquisita, esprimendo giudizio positivo sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e relativi allegati.

4. VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DEL SOGGETTO FINANZIATORE

Il sottoscritto, così come disposto dall'art. 68 co. 3 CCI, ha verificato il rispetto della sostenibilità del rapporto rate finanziamenti/reddito disponibile per l'anno 2020, considerando il ricorrente quale unico componente del nucleo familiare poiché separato a far data proprio da tale anno, dal quale è emersa la seguente situazione:

Reddito netto mensile anno 2020	€ 2.100,00
Fabbisogno ²	-€ 459,83
Reddito disponibile	€ 1.640,17
Compass Banca	€ 175,00
Findomestic Banca	€ 167,00
Intesa Sanpaolo	€ 237,00
Unicredit Banca (mutuo 2002)	€ 325,00
Unicredit Banca (mutuo 2013)	€ 306,00
ViViBanca	€ 350,00
Totale rate	€ 1.560,00

Dai dati della tabella che precede si evince che il rapporto rate/reddito disponibile risulta rispettato e, pertanto, i soggetti finanziatori sembrerebbero aver “*tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita*”.

Tuttavia, così come indicato nei precedenti paragrafi, si evidenzia la mancanza di risorse da destinare all'ex coniuge e ai due figli a titolo di mantenimento (complessivi € 800/mese a far data dal 13.10.2020 poi ridotti ad € 600/mese con sentenza del 13.05.2023), la quale ha generato l'odierna situazione di insostenibilità finanziaria, acuita in parte dall'aiuto indiretto dei genitori ultraottantenni del FANELLI, con i quali lo stesso attualmente risiede.

5. LA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Il ricorrente si impegna a mettere a disposizione della procedura la somma complessiva massima di € 63.900,00 da corrispondere, a decorrere dal mese successivo all'omologazione del Piano, in n. 12 rate mensili di € 355/cadauna; da ciò ne consegue una durata del piano ipotizzata in 15 anni.

² Il fabbisogno familiare è calcolato come il prodotto tra l'assegno sociale (€ 459,83 nel 2020) e il coefficiente familiare ISEE (1 per nuclei familiari composti da un solo componente).

Nell'eventualità in cui il ricorrente raggiungesse l'età pensionabile - attualmente prevista per il 13.08.2035 (pensione di vecchiaia) salvo successive modifiche di legge – anticipatamente alla scadenza del piano (anno 2038), anche per ricorso a pensione anticipata e/o altre misure di legge, il ricorrente potrà fare affidamento sull'importo del Trattamento di Fine Rapporto (di cui € 38.000 circa presso il fondo complementare PreviAmbiente ed ulteriori € 13.000 circa “rimasto in azienda”) che verrà liquidato all'atto dello scioglimento del rapporto di lavoro. Tale importo, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 63.900,00 sopra indicato, verrà, quindi, destinato al pagamento dei creditori con conseguente riduzione delle tempistiche del piano.

Essendo i genitori del FANELLI ultraottantenni – il padre di anni 85 e la madre di anni 82 – non sono state considerate, ai fini di verifica delle condizioni del piano, le entrate da essi derivanti in quanto già superata l'aspettativa attuale di vita in Italia (82,4 anni).

I flussi di entrate ed uscite sono rappresentati dal seguente prospetto:

Voci	Importo
Stipendio Fanelli Giacomo	€ 1.800
Entrate (A)	€ 1.800
Assegno mantenimento ex coniuge e figli	€ 600
Spese sostentamento personale	€ 503
Canone affitto immobile	€ 342
Uscite (B)	€ 1.445
Residuo disponibile per i creditori (A-B)	€ 355

Si precisa che, ai fini del suesposto prospetto, è stato considerato, tra le entrate, lo stipendio medio mensile percepito dal ricorrente al netto delle voci non ricorrenti quali premio di risultato, straordinari, ecc. e senza considerare la cessione del quinto in favore del creditore VIVIBANCA che verrà quindi soddisfatto insieme agli altri creditori chirografari in virtù della *par condicio creditorum*, mentre, tra le uscite, le spese di sostentamento personale sono state indicate in € 503 pari all'ammontare dell'assegno sociale per l'anno 2023 moltiplicato per il coefficiente familiare ISEE (1 per nuclei familiari composti da un solo componente).

*

Di seguito viene esposto, in sintesi, il piano finanziario proposto dalla ricorrente, sulla base della durata massima di 15 anni, con una indicazione delle tempistiche dei pagamenti:

- 1) pagamento integrale del compenso del legale del ricorrente Avv. Elisa PEPPUCCI (€ 4.160,00), entro il termine di 12 mesi circa a partire dal mese successivo al decreto di omologa del Piano;
- 2) pagamento di rate complessive per € 48.026,62 al creditore ipotecario Unicredit Banca, entro i successivi 136 mesi circa;
- 3) pagamento dei creditori chirografari nella misura del 7,08%, da effettuarsi successivamente ai pagamenti indicati nei punti precedenti;
- 4) pagamento integrale del compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi (stimato in € 6.188,88), al termine dell'esecuzione integrale del piano ex art. 71 co. 4 CCI.

Di seguito, si riporta una sintesi dei pagamenti come da proposta del ricorrente:

Attivo (quota stipendio)	€ 63.900,00
Totale somme distribuibili	€ 63.900,00

1) Crediti in prededuzione

Onorario OCC (DOTT. DANIELE DEL PRINCIPE)	€ 6.188,88
Onorario legale (AVV. ELISA PEPPUCCI)	€ 4.160,00
Totale	€ 10.348,88
<i>Residuo da distribuire</i>	€ 53.551,12

2) Credito ipotecario

UNICREDIT BANCA S.P.A.	€ 48.026,62
Totale	€ 48.026,62
<i>Residuo da distribuire</i>	€ 5.524,50

3) Crediti chirografari

Massa creditori chirografari <i>ab origine</i>	€ 5.524,50
Totale	€ 5.524,50
<i>Residuo da distribuire</i>	€ 0,00

Creditori chirografari	€ 77.991,23
Disponibilità per i chirografari	€ 5.524,50
% soddisfazione creditori chirografari	7,08%

6. FATTIBILITÀ DEL PIANO

Alla luce di quanto esposto si può ragionevolmente concludere che la probabilità di inadempienza legata al mancato percepimento delle somme mensili risulta essere pressoché bassa anche in considerazione dell'età dell'istante (56 anni) e della durata a tempo indeterminato del contratto di lavoro subordinato.

Inoltre, all'atto del raggiungimento dell'età pensionabile, attualmente prevista nel 2035 (pensione di vecchiaia), il ricorrente potrà fare affidamento sull'importo del Trattamento di Fine Rapporto che verrà liquidato all'atto dello scioglimento del rapporto di lavoro, con destinazione parziale dello stesso per il pagamento dei vari creditori e conseguente riduzione delle tempistiche del piano.

Nei prossimi anni, inoltre, verrà meno, l'obbligo per il ricorrente di versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei due figli di anni 23, per complessivi € 450/mese³ oltre al 50% delle spese

⁴ Rif. *Sentenza del Tribunale di Spoleto emessa in data 10.05.2023 (R.G. 776/2020)*

straordinarie, non ancora economicamente autosufficienti (“[...] l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ma perdura indipendentemente dall’età di costoro per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, in passato è stato sistematicamente fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo ovvero con l’avviamento degli stessi ad una professione, ad un’arte, o ad un mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia. Configurandosi quest’ultima quale fatto estintivo di una obbligazione “ex lege”, spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno “status” di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato; ovvero che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). E d’altra parte la prova dell’indipendenza economica può fondarsi su presunzioni, quali esemplificativamente i mezzi economici di cui il figlio si avvale unitamente al suo tenore di vita, l’essere stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica, o comunque posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, di cui egli non abbia, poi, tratto profitto per sua colpa; o ancora, il matrimonio e la convivenza in altro autonomo nucleo familiare (Cass. 24498/2006).”).

Si conferma, inoltre, la convenienza della proposta di piano in oggetto rispetto all’alternativa liquidatoria: infatti, in quest’ultimo caso, considerata la possibilità di presentare un’offerta inferiore di almeno $\frac{1}{4}$ al prezzo stabilito nell’ordinanza, la somma ricavata dalla vendita, in sede di prima asta, dell’immobile di proprietà del ricorrente (quota $\frac{1}{2}$), detratte le spese di procedura di natura prededucibile, andrebbe a soddisfare, per la massa riferita a Giacomo FANELLI, il solo creditore ipotecario.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Piano risulta **sostenibile e fattibile**, anche in considerazione della convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione.

* *

GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA VERIDICITÀ DEI DATI ED ALLA FATTIBILITÀ DEL PIANO

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato, lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi ritiene sostenibile e fattibile l’elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile e costante di € 355,00 per un totale di 180 rate mensili (complessivi € 63.900), per un arco temporale di massimo 15 anni dalla data di omologa del Piano.

Il Piano, in sintesi, prevede come già sopra riportato:

- il pagamento integrale delle spese di procedura (OCC e legale) in prededuzione;
- il pagamento integrale del creditore ipotecario;
- il pagamento parziale dei creditori chirografari nella percentuale di soddisfacimento pari al 7,08%.

*

Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi Dott. Daniele Del Principe

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dal ricorrente e quelli ulteriormente acquisiti;
- la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente;
- la diligenza impiegata dal debitore, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, nel valutare la sussistenza della ragionevole prospettiva di poterle adempiere in quanto proporzionate alle proprie capacità economiche;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano predisposto dal debitore;

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti nonché la fattibilità e la convenienza del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal Sig. Giacomo FANELLI.

Con osservanza

Foligno, 21 luglio 2023

L'Organismo di Composizione della Crisi



Dott. Daniele Del Principe